

**DOCUMENTO A CURA DELLA
COMMISSIONE PRINCIPI CONTABILI
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Milano
(Presidente Claudia Mezzabotta)**

Gruppo di studio:

Alessandra Alfieri, Matteo Gandini, Alessandra Maggioni, Fernando Mastidoro, Barbara Premoli, Gabriele Sandretti, Tiziano Sesana (coordinatore), Giusi Zuccarà

Il presente documento costituisce risposta alla consultazione pubblica dell'aggiornamento del seguente Principio contabile nazionale:

OIC 13 – Rimanenze

Di seguito le principali osservazioni:

- Par. 40: l'art. 2423, comma 4, del c.c. pertinente il principio della rilevanza non permette al redattore del bilancio di individuare criteri/metodi di valutazione alternativi (ad es. metodo dei prezzi al dettaglio e costi standard) rispetto a quelli di cui all'art. 2426 (ad es. costo specifico, LIFO, FIFO e CMP), in ragione del fatto che i risultati/valori che lo stesso otterrebbe sarebbero assimilabili a quelli che avrebbe ottenuto in ossequio ai criteri di valutazione dettati dall'art. 2426. Il principio della rilevanza permette esclusivamente di non rispettare gli obblighi in tema di valutazione (ad es., per le rimanenze, il minore tra costo e mercato) qualora ciò non infici la rappresentazione veritiera e corretta.

Non è, peraltro, più previsto esplicitamente che debba essere “*dimostrato*” che i due predetti metodi producano valori assimilabili a quelli prodotti dalle configurazioni di costo previste dall’art. 2426, n. 10, c.c. (v. vecchio par. 62). Si ritiene – almeno per prudenza – che debba permanere detta condizione di dimostrabilità.

Ad abundantiam si ribadisce (v. osservazioni alla bozza dell’OIC 13 poi emesso nell’agosto 2014) che metodo dei prezzi al dettaglio e costi standard non sono previsti dall’art. 2426 del codice civile.

In ogni caso, sia concessa la seguente ovvia quanto “significativa” considerazione: per affermare che applicando ad esempio uno dei predetti due metodi si producono valori assimilabili a quelli prodotti dalle configurazioni di costo previste dal codice civile vuol dire che il redattore del bilancio deve procedere ad una doppia valutazione, un doppio calcolo; sorge, quindi, spontanea la domanda: perché non applicare subito uno dei metodi previsti dal codice civile senza perdere tempo, energie e costi per applicare metodi alternativi che poi, forse, non producono valori assimilabili?

- Par. 50: si ritiene che per prudenza ed al fine di evitare comportamenti arbitrari venga specificato che la stima del costo di produzione partendo dal solo costo della materia prima per il successivo confronto con il presumibile valore di realizzazione debba soddisfare i requisiti di attendibilità e verificabilità; nella versione precedente del principio, infatti, era previsto che qualora il costo di sostituzione fosse stato minore del costo di acquisto si doveva procedere con la svalutazione salvo si fosse in grado di stimare in modo attendibile i costi a finire per comparare così il costo di produzione stimato con il presumibile valore di realizzazione verificando che quest’ultimo fosse superiore; più precisamente era previsto che “[...] *se la possibilità della loro realizzazione è oggettivamente documentabile e verificabile tali*

materiali non sono svalutati”; v. vecchio par. 58).

Ancora, si ritiene che forse varrebbe la pena – anche per dare una consecuzione teorico-pratica con la versione precedente – inserire una parentesi nell’ultima frase del paragrafo come segue: “*In tali circostanze, il prezzo di mercato delle materie prime e sussidiarie (costo di sostituzione) può rappresentare la migliore stima disponibile del loro valore netto di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato*”.

- vecchio Par. 55: si ritiene utile che detta indicazione permanga e non venga invece eliminata;
- vecchio Par. 61: si ritiene utile che detta indicazione permanga e non venga invece eliminata;
- vecchia Appendice E: si ritiene utile che permanga almeno in parte e non venga invece eliminata del tutto.

Milano, 29 luglio 2016